

Attività	Descrizione	Tempi	2014			giorni effettivi
			procedimenti	n.	totale	
Gestione contenzioso tributario	<p>Il cittadino che riceve la notifica di un Avviso di Accertamento, nel caso in cui ritenga che tale atto non sia corretto può impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna con apposito ricorso. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'Avviso di Accertamento al comune. Questo termine deve tener conto della sospensione estiva di chiusura del tribunale che ogni anno va dal 01/08 al 15/09.</p> <p>La costituzione in giudizio per la parte ricorrente deve avvenire entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, con il deposito nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna dell'originale del ricorso notificato, ovvero copia dello stesso, spedito o consegnato, secondo la procedura sopra adottata.</p> <p>La costituzione in giudizio per la parte resistente è fatta mediante il deposito presso la segreteria della commissione delle controdeduzioni entro 60 dalla notifica del ricorso stesso. Inoltre entro 20 giorni liberi prima della data di trattazione e possibile depositare documenti, entro 10 giorni memorie illustrative ed entro 5 giorni brevi repliche scritte</p>	60 giorni	ricorsi presentati	1	2	37
	<p>La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna invia alle parti in causa apposito "Avviso di Trattazione" con indicata la data dell'udienza, successivamente invia la "Comunicazione del dispositivo" della sentenza depositata. I tempi non sono definiti, dipendono dalla commissione stessa.</p> <p>In seguito alla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale e possibile impugnarla presentando l'appello. Il termine per impugnare la sentenza è di 60 giorni, dalla notifica (con istanza di parte) della sentenza stessa. Nel caso in cui la sentenza non venga notificata il termine ultimo per proporre l'appello è un anno dalla pubblicazione della sentenza (tenendo conto della sospensione estiva di chiusura del tribunale che ogni anno va dal 01/08 al 15/09)</p>	1 anno e 45 giorni	appelli preposti dai contribuenti	0		57
<p>Il Servizio Tributi procede costantemente alla verifica delle posizioni contributive sulla base di elenchi elaborati dalla procedura informatica, su segnalazione o su istanza dei cittadini stessi (richiesta verifica posizione) e nel caso in cui rilevi delle irregolarità procede con l'invio di Avvisi di Accertamento.</p> <p>Gli avvisi di accertamento possono essere emessi entro il 5° anno successivo da quello in cui il pagamento o la dichiarazione dovevano essere eseguiti.</p>	5 anni	emessi n. 99 accertamenti per le annualità dal 2009 al 2014	99	99	entro 5 anni	
Formazione ruoli coattivi	<p>Nel caso in cui al contribuente venga notificato un avviso di accertamento e non esegua il versamento di quanto dovuto entro i termini indicati nell'atto stesso, l'Ente procederà con la riscossione coattiva (tramite iscrizione a ruolo coattivo e/o ingiunzione fiscale) Legge 296/2006 art. 1 comma 163 "Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo"</p> <p>L'Ente quindi trasmette il ruolo ad Equitalia che poi deve rispettare il termine "del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo" per notificare la cartella</p>	3 anni	invio telematico 27/03/2014 invio telematico 12/05/2014	354 articoli 354/5 = 71	71	132 giorni
Gestione rimborsi	<p>Il contribuente che ritiene di aver versato un'importo maggiore di quello dovuto, può presentare istanza per ottenere il rimborso del proprio credito.</p> <p>L'istanza di rimborso deve essere presentata dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>Il Servizio Tributi provvede alla verifica della posizione contributiva al fine di confermare o meno il diritto al rimborso. L'esito di tale verifica viene comunicato tramite lettera al contribuente. In caso di accoglimento dell'istanza viene poi successivamente erogato il rimborso ed inviato al contribuente l'Avviso di Rimborso vero e proprio.</p> <p>In merito ai tempi di rimborso il comma 164 della Legge 296/2006 prevede che debbano essere erogati entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'Istanza</p>	180 giorni	DT 70 del 06/12/2013 LIQ 1207-2013 (28 ist. dal 23/04/2013 al 23/09/2013) DT 22 del 05/05/2014 LIQ 287-2014 (42 ist. dal 23/11/2013 al 15/03/2014) DT 39 del 25/08/2014 LIQ 597-2014 (7 ist. dal 15/04/2014 al 16/06/2014)	131	131	180 giorni
Discarico somme iscritte a ruolo	<p>Il contribuente soggetto a procedure di riscossione coattiva che riscontri un errore da parte dell'Amministrazione può presentare istanza di discarico allegando apposita documentazione. L'ufficio verificata la posizione contributiva, se dovuto, provvede al discarico.</p>	sempre	Salmi Andrea Ist.18973 30/07/2013 Resp.19006 30/07/2013  Boccedi Gian Luca Ist.16290 26/06/2014 Resp.20902 29/08/2014  Rastelli Fausto Ist.22657 23/09/2014 in corso	0  90  in corso		45 giorni

Diritto di interpello in materia tributaria	E' un'istanza che il contribuente rivolge all'Amministrazione per porre quesiti, nel caso vi siano obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale, relativamente a casi concreti e personali, affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva. L'amministrazione è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta, l'interpretazione della norma tributaria prospettata dal contribuente è da considerarsi corretta, (in virtù del silenzio assenso), e a condizione che l'istanza sia ammissibile e che sia questa che la stessa soluzione prospettata siano state espone in modo chiaro e univoco.	120 giorni	nessuno	0	-
Autotutela in materia tributaria	Nel momento in cui il Servizio Tributi si rende conto (d'ufficio o su segnalazione del contribuente) che in un Avviso di Accertamento è contenuto un errore, in presenza del quale lo stesso atto non sarebbe stato emanato o avrebbe assunto un contenuto diverso, ha la possibilità non solo di rettificarlo ma anche di annullarlo, evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente nei cui confronti è stato emesso. Questo può succedere per un errore da parte del Servizio Tributi che ha emesso l'atto o per mancanza di consegna di documentazione da parte del contribuente. In questo secondo caso la procedura è attivabile dal cittadino con consegna della documentazione. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto (termine entro il quale può essere presentato l'eventuale ricorso). Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza il Servizio Tributi deve rispondere al contribuente.	30 giorni	Cooreceer Incontro con Funzionario 06/02/2014 Risp p. 3110 del 06/02/2014	1	0
Accertamento con adesione	Nel caso in cui un Avviso di Accertamento abbia per oggetto una materia suscettibile di adesione (solitamente in caso di ICI/IMU si tratta del valore di un'area edificabile). Questa procedura non è attivabile in caso di errori nel calcolo del dovuto (esempio aliquote applicate), in tali casi si attiva la procedura di richiesta di annullamento o rettifica in autotutela. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal contribuente, l'ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo. Nel caso in cui l'istanza sia correttamente presentata (ovvero sia un caso per il quale tale procedura sia attivabile) il termine per fare ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il Servizio Tributi inoltra l'invito a comparire anche telematicamente al cittadino entro 15 giorni dall'istanza.	90 giorni	nessuno	0	-